



COMUNE DI SANT'ANASTASIA
Città Metropolitana di Napoli

Servizio Vigilanza

Tel. 081/8930415

pec: protocollo@pec.comunesantanasia.it

polizialecomunesantanastasia@pec.comunesantanastasia.it

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA DEL COMUNE DI SANT'ANASTASIA

(Area Metropolitana di Napoli)

**APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE NR. 90 DEL 20/12/2002.**

**INTEGRATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO
COMUNALE NR. 6 DEL 03/03/2021.**

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1

Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Sant'Anastasia è preordinato ad assicurare la disciplina compiuta, conformemente ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità perseguite dallo Statuto Comunale, delle attività e dei comportamenti comunque influenti sulla vita della comunità locale, al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

Art. 2

Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, nell'ottica del perseguimento delle finalità previste all'art. i, detta norme autonome ovvero integrative di disposizioni generali o speciali.
2. In aggiunta alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, impartiti dai funzionari cornunniedagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

Art. 3

Definizioni

Ai fini dell'applicazione della disciplina contenuta nel Regolamento è considerato bene comune in generale tutto lo spazio urbano, ed in particolare:

- a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio
- b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
- c) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
- d) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni di cui alle lettere precedenti.

Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi d'aparte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni di sorta, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.

3. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

4. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, nonché di carattere privato.

5. L'utilizzazione dei beni comuni, di cui al comma precedente, è in ogni caso subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Art.4

Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo.

2. L'istanza di cui al con-una i deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.

3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, quale documentazione debba essere prodotta a corredo dell'istanza.

4. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale della suddetta documentazione per talune specie di concessione o autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede, nel corso della fase istruttoria dell'istanza, a

richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

5. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.

6. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo.

7. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, dal titolare della concessione o della autorizzazione. - - -

8. Si possono revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate difformemente alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute e comprovate esigenze di carattere generale.

9. Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta, permessi, licenze, rilasciati in base a quanto disposto nel presente Regolamento, si intendono accordati:

a. personalmente al titolare;

b. senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

c. con l'obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;

d. con facoltà all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare, a suo criterio insindacabile le concessioni rilasciate, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

Art. 5

Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni contenute nel presente Regolamento è riservato, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, e a funzionari dell'Azienda Sanitaria Locale.

2. Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari di cui al comma 1, hanno facoltà, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, di assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, allorché ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

4. Compito precipuo della Polizia Municipale è quello di prevenire e di reprimere gli abusi a danno del consumatore e della collettività, vigilando sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardo a:

a. esercizi commerciali

b. laboratori artigianali

c. pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

d. mercati, chioschi, o altre strutture commerciali mobili

e. vendite stagionali o itineranti

L impianti di distribuzione del carburante su aree pubbliche

g. esercenti altre attività economiche e non economiche

- h. installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico
5. Nell'ambito delle prerogative meglio specificate al comma precedente, gli Agenti di Polizia --Municipale:
- a. eseguono accertamenti nella fase di istruttoria delle pratiche per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni comunali;
 - b. effettuano rilevazioni in materia di prezzi al consumo e sul rispetto degli orari stabiliti per le attività;
 - c. vigilano per la tutela di tutti i beni comunali, dell'ordine e del decoro cittadino;
 - d. contestano le violazioni amministrative accertate nelle materie di competenza;
 - e. inoltrano alla competente Procura della Repubblica le notizie di reato inerenti gli illeciti penali accertati.

Art.6

Sanzioni

In conformità a quanto previsto dall'art.3 comma 5 del D.lj 267/00 e nei limiti previsti dalla L.689/81, le sanzioni per le violazioni al presente regolamento sono come di seguito determinate:

- A. Violazione ai precetti di cui al titolo II:
sanzione amministrativa pecuniaria da € 50.00 ad € 300.00
- B. Violazione ai precetti di cui al titolo III: QcZt9L4.Lu
sanzione amministrativa pecuniaria da € 100.00 ad € 600.00
- C. Violazione ai precetti di cui al titolo IV:
sanzione amministrativa pecuniaria da € 30.00 ad € 180.00
- D. Violazione ai precetti di cui al titolo V:
sanzione amministrativa pecuniaria da € 100.00 ad € 600.00
- E. Violazione ai precetti di cui al titolo VI:
sanzione amministrativa pecuniaria da € 30.00 ad € 180.00

Si stabilisce altresì che la sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni alle ordinanze del Dirigente competente per materie disciplinate dal presente regolamento è da € 100.00 ad € 600.00

3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.

4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni in maniera difforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa, è suscettibile di comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.

5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.

6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche -contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, ha l'obbligo di procedere al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

TITOLO II

SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

Art.7

Comportamenti vietati

A salvaguardia della sicurezza e del decoro del territorio comunale è tassativamente vietato:

- a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
- b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate, visibili dalla pubblica via, di edifici privati;
- c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
- d. arrampicarsi -su -monumenti, pali, arredi, segnaletica, -- -inferriateed - altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
- e. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
- f. praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
- g. lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili;
- h. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti.

Art. 7 bis

DIVIETO DI STAZIONAMENTO LESIVO DEL DIRITTO DI CIRCOLAZIONE

1. Fermo il rispetto del diritto di circolazione sancito dall'art. 16 della Costituzione, l'esercizio di tale diritto - che compendia anche il connesso diritto di stazionamento - non deve avvenire in contrasto con il diritto all'integrità fisica e psichica degli altri cittadini.
2. Costituisce promanazione vietata ditale diritto il suo esercizio con manifestazioni evidenti di fisico impedimento od obiettiva compulsione psicologica della libertà delle persone circolanti sulle aree individuate al seguente comma 4.
3. La dimostrazione della fisica alterazione o psicologica compulsione della libertà di circolazione va comprovata dall'agente che accerti la violazione. L'impedimento provocato dai trasgressori deve riguardare, a titolo di esempio, la fruibilità di carattere sociale, turistico ricreativo, culturale e commerciale.
4. In riferimento all'art. 9 c. 3 della Legge 48/2017 si individuano le seguenti aree in cui è istituito il divieto di stazionamento:
centro storico;
 - via Emilio Merone area circostante Piazza del Lavoro nel raggio di 300 metri in occasione del mercato settimanale o di sagre o fiere;
 - plessi scolastici di ogni ordine e grado, ivi incluse le loro pertinenze (parcheggi, palestre e vie di accesso) nel raggio di 300 metri;

• luoghi di culto, cimitero, parchi, giardini pubblici ed aree verdi del territorio comunale nel raggio di 300 metri.

5. Tale divieto si applica sulle predette zone nei casi in cui lo stazionamento sia connesso a fenomeni di bivacco (dove bivacco si intenda l'utilizzo di spazi pubblici come luoghi di dimora anche occasionale o temporanea), come il consumo di bevande alcoliche, di ubriachezza molesta (art. 688. c.p.), pratica dell'accattonaggio, il compimento di atti contrari alla pubblica decenza (art. 726 c.p.) e consumo di stupefacenti.

6. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento di Polizia Urbana per la violazione dei singoli obblighi e divieti, nonché delle sanzioni penali o amministrative che, in relazione alla specialità reciproca con la presente nonna, siano comunque ascrivibili al trasgressore dei predetti obblighi o divieti, l'autore della condotta di cui al precedente comma 2 è fatto immediatamente destinatario, da parte dell'agente accertatore, dell'ordine di allontanamento di cui all'art. 10, comma 1, del D.L. n. 14/2017, nel testo convertito in Legge n. 48/2017, quando la violazione sia stata accertata nel perimetro urbano definito dal comma 4 del presente articolo.

7. La violazione al divieto di stazionamento verrà sanzionata ai sensi dell'art. 9 comma 1, del D.L. 14/2017 convertito in Legge 48/2017 con l'applicazione della sanzione amministrativa di € 100 a € 300.

Art. 7 ter

ORDINE DI ALLONTANAMENTO

I. Nei casi del precedente art.7 bis opera la disciplina dell'allontanamento di cui all'art. 9 e 10 del D.L. n. 14/2017, convertito dalla Legge n. 48/2017.

2. Ferme restando l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, previste dalla legge e dal precedente articolo, l'accertamento della violazione all'interno delle aree definite a norma del precedente comporta, per chi abbia accertato la violazione, l'obbligo di contestare per iscritto al trasgressore l'ordine di allontanamento.

3. Nell'ordine sono riportate le motivazioni sulla base delle quali è stato adottato ed è specificato che la persona destinataria dello stesso ordine non può fare ingresso in alcuna delle aree definite a norma dell'art. 7 bis a prescindere dall'attività che eserciti o svolga, per la durata di quarantotto ore dall'accertamento del fatto e della contestazione dell'ordine.

4. In caso di sua violazione si procede alla contestazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 300,00 a € 900,00. Tramite il Comando si trasmette copia dell'ordine di allontanamento con immediatezza al Questore, per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 10 comma 2, del D.L. 14/2017 convertito in Legge 48/2017.

Art.8

Altre attività

I. Al fine di garantire la tutela della incolumità e dell'igiene pubblica è tassativamente vietato:

a. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato alla autorizzazione;

b. utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;

c. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno,

qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;

d. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letteracci, stracci, tovaglie, o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

Art. 9

Pulizia

1. Fatta salva l'applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico.

2. E fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.

3. Quando l'attività di cui al comma 2. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.

4. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.

5. Costituisce obbligo per chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità per il Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

SEZIONE I!

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 10

Manutenzione delle facciate degli edifici

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l'obbligo di procedere alla loro manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture in caso di necessità.

Art.

11

Tende su facciate dei negozi e vetrine

1. La collocazione di tende e il rifacimento delle vetrine sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale.

Art. 12

Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

I. A salvaguardia delle zone del territorio comunale di particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, sono interdette al commercio su aree pubbliche le aree di particolare pregio.

2. Nelle zone indicate al comma 1. l'Amministrazione può consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale e artigianale, sempre che venga effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sia conseguita l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero, eccezionalmente, di altri prodotti purché nell'ambito di particolari manifestazioni autorizzate.

SEZIONE III
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 13

Divieti

I. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è tassativamente vietato:

- a. danneggiare la vegetazione;
- b. procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziale sia migrante;
- c. circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
- d. calpestare le aiuole;
- e. calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco.

Art. 14

Attività particolari consentite in parchi pubblici

I. Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, fermo restando il possesso delle autorizzazioni e/ nulla osta prescritti dalla legge:

- a. l'attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
 - b. l'attività dello spettacolo viaggiante.
2. Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma I. è fatto obbligo di vigilare sul corretto utilizzo dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.
3. Presso i luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1. non è consentita la collocazione di strutture che non possano essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera della attività e ricoverate in luoghi opportuni.
4. È fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma I.
5. Oltre a quanto previsto al comma I. può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettono, la installazione di giostrine o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione.
6. In ogni caso la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere, obbligatorio e vincolante, dell'ufficio competente, al quale è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed eventualmente dei percorsi, per le attività di noleggio di veicoli a pedale e di animali.
7. L'Amministrazione Comunale può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale ovvero a situazioni eccezionali.

TITOLO III

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Art. 15

Disposizioni generali

1. Al fine di assicurare la tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti,

senza preventiva autorizzazione comunale.

2. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale l'occupazione:

- a. delle aree e degli spazi di dominio pubblico;
- b. delle aree e degli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri;
- c. delle le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio.

3. Fermo restando l'applicazione delle norme previste dal Codice della Strada e dal corrispondente regolamento comunale per l'applicazione della tassa su spazi ed aree pubbliche, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2. , sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.

4 Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione,1D rendo'necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione , ulteriori e specifiche prescrizioni.

5. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3 -

6. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce solo alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.

7. Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale.

8. Le autorizzazioni per, l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

Art. 16

Specificazioni

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili si distinguono in:

a. occasionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcun scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;

b. temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestano alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l'effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;

c. stagionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in dei

periodi dell'anno e si ripropongano ogni anno;

d. annuali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.

2. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.

3.11 suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombrato dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

SEZIONE II

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE

Art. 17

Occupazioni per manifestazioni

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre al parere dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impianti elettrici.

2. In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l'Amministrazione valuterà l'assegnazione in base, oltre che all'ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all'esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.

3 L'istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l'inizio dei lavori

4. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.

Art. 18

Occupazioni con spettacoli viaggianti

1. La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate. La durata delle concessioni per lo spettacolo viaggiante è:

a. temporanea se richiesta per un periodo di tempo limitato;

b. ordinaria, se riportata all'anno solare.

2. Fra più richieste per lo spettacolo viaggiante si procede mediante sorteggio.

3. L'aggiudicazione avviene in favore del primo sorteggiato.

3. In caso di impedimento o di ingiustificata inosservanza di eventuali prescrizioni comunali, l'area rimane aggiudicata al secondo sorteggiato e così di seguito.

4. La concessione di aree ai Circhi equestri soggiace a particolare disciplina. In carenza della classificazione dei circhi il Comune di SANT'ANASTASJA distingue gli stessi in base alla misura dell'asse del tendone che sarà autocertificata, in

- circhi di prima categoria, con un numero di posti superiore a 200 a tendone con l'asse maggiore superiore a 44 metri;

- circhi di seconda categoria, da 1000 a 2000 posti ed asse del tendone da 40 a 44 metri; - circhi di terza categoria, da 600 a 900 posti ed asse del tendone da 35 a 44 metri;

- circhi di quarta categoria, da 350 a 500 posti ed asse del tendone da 31 a 34 metri; - circhi di quinta categoria da 100 a 300 posti ed asse del tendone da 20 a 28 metri.

5. Per il periodo natalizio, sarà sempre consentita una installazione su area comunale ed una su area privata. L'installazione di circhi, parchi divertimenti, di complessi secondari od attrazioni singole, avverrà, ove ricorrano più richieste per la medesima area, mediante sorteggio; il sorteggio nell'unica area comunale, nelle festività natalizie, verrà effettuato con il seguente sistema:

- prioritariamente fra i circhi senza animali, intendendosi per tali, quelli che possono documentare l'assenza di animali da non meno di tre anni;
- in via subordinata, nel caso che il sorteggio sub 1) sia andato deserto, tra i circhi non inferiori alla terza categoria;
- in via subordinata, fra gli altri circhi.

6. Sempre per Natale, le aree private disponibili, su domanda dei proprietari, per il periodo delle festività natalizie, verranno sottoposte a sorteggio relativamente alla possibilità di tale specifica utilizzazione da parte dei titolari delle stesse.

7. L'aggiudicatario della facoltà di cui al comma precedente, a seguito del sorteggio che sarà effettuato nella prima decade di ottobre, su domande pervenute al Servizio di Polizia Municipale.

8. Per gli altri periodi dell'anno le aree private sono liberamente concedibili.

9. Per il periodo pasquale, non eccedente i 30 giorni, sarà consentita sull'area la presenza di un circo di quarta o di quinta categoria.

10. Il sorteggio riferito alle aree comunali, negli altri periodi dell'anno, avverrà in forma ordinaria.

11. In ogni caso viene imposto agli esercenti dei circhi il versamento di una cauzione, a garanzia della ottenuta concessione e dell'integrità del suolo da svincolarsi al termine della concessione stessa, su nulla-osta dai competenti Uffici.

12. Le singole concessioni di aree per l'installazione dei circhi avranno la durata massima di tre mesi, senza la possibilità di proroga, trascorsi i quali la località dovrà rimanere sgombera ed in completo riposo almeno per giorni trenta dall'effettivo sgombero, con facoltà del Comune di non accordare, in caso di inottemperanza e quale sanzione accessoria, l'autorizzazione all'esercizio in aree comunali fino a due anni successivi.

13. Per le altre attrazioni-dello- spettacolo viaggiante la durata dell'occupazione "i-due-anni -e rimane possibile la richiesta di rinnovo, che prevale sulle nuove domande per la medesima area.

Art. 19

Occupazioni con elementi di arredo

I. A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, può essere concessa l'occupazione del suolo pubblico per collocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciò non pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario interessante l'intera via o, quanto meno, l'isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto stato gli elementi medesimi.

2. Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privati cittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3. La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sono comunque interessati alla iniziativa, deve essere corredata di idonea documentazione, anche fotografica, illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalità dell'occupazione e la durata della medesima.

Art. 20

Occupazioni con strutture pubblicitarie

I. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dai Regolamenti comunali sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione e in conformità con il Piano Generale degli Impianti pubblicitari.

Art. 21

Occupazioni per lavori di pubblica utilità

I. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione al Comando di Polizia Municipale nonché, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.

2. La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere tempestivamente inoltrata, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale.

3. L'Amministrazione Comunale può adottare specifici atti in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti.

4. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere inoltrata, a mezzo telefono, telefax o e-mail, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.

5. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada.

6. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.

7. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

Art. 22

Occupazioni per attività di riparazione di veicoli

I. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e di superficie non superiore a mq. 25.

I. L'arca interessata dalle attività di cui al comma 1 deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.

4. È fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1, di evitare operazioni che possano provocare lo spandimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.

5. L'autorizzazione di cui al comma 1 è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e

determina, in tale orario, divieto di parcheggio.

6. Lo spazio antistante l'esercizio non costituisce "passo carrabile", ma ordinario spazio di occupazione suolo.

Art. 23

Occupazioni per traslochi

1. Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza, in duplice copia, una delle quali in bollo, al Comando di Polizia Municipale, con l'indicazione del luogo e del periodo di occupazione. - -

2. L'area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Art. 24

Occupazioni di altra natura

I. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.

2. Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l'approvazione del Sindaco, fermo restando in ogni caso l'osservanza delle disposizioni di legge al riguardo.

3. A tal fine dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli, e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe-essere-richiesto nel caso.

Art. 25

Occupazioni per comizi e raccolta di firme e per associazioni senza scopo di lucro e analoghe iniziative

1. L'autorizzazione all'occupazione di aree o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.

2. L'autorizzazione deve essere richiesta almeno trenta giorni prima.

3. L'Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente.

4. Con specifico provvedimento della Amministrazione comunale sono individuati i luoghi per l'occupazione dei quali sono ridotti i termini per la presentazione della domanda.

5. In presenza di più domande si valuta la possibilità di coesistenza; solo laddove la stessa non risulti possibile, si procede all'assegnazione secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

Art. 26

Occupazioni con chioschi e dehors

I. Le occupazioni di suolo pubblico per chioschi e dehors sono preliminari a qualsiasi altra autorizzazione per la realizzazione, costituendo la legittimazione soggettiva alle ulteriori richieste.

2. Le richieste possono essere di semplice installazione per strutture precarie e temporanee (manufatti smontabili e non infissi al suolo (criterio strutturale) e destinati ad un uso

realmente precario e temporaneo, per fini specifici e cronologicamente delimitati (criterio funzionale)), di tipo edilizio per strutture stabili.

3. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici.

4. Analoga possibilità sussiste per le edicole, i chioschi, ed altre strutture da installare su suolo pubblico in funzione del commercio o della somministrazione di alimenti e bevande.

5. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1 si devono osservare, le seguenti disposizioni:

a) relativamente agli oggetti di cui al primo comma si fa riferimento all'insieme degli elementi mobili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico, o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita e arreda lo spazio all'aperto annesso a un locale di pubblico esercizio di somministrazione e/o ad un esercizio commerciale;

b) il titolare di un negozio o un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare, su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere preventiva autorizzazione, e allo stesso modo, per le strutture destinate al commercio non antistanti esercizi;

c) il titolare dovrà presentare ai Servizi competenti, almeno sessanta giorni prima di quello previsto per la installazione formale istanza in bollo, indirizzata al Sindaco, corredata dalla seguente documentazione:

I. progetto in tre copie, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui la struttura viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali. Dovranno prodursi planimetria dell'area, piante, prospetti e sezioni dell'installazione proposta con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici ecc...

II. relazione scritta;

III. campione del tessuto della eventuale copertura;

IV. fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) del luogo dove la struttura dovrà

V. essere inserito;

6. L'autorizzazione di cui al comma precedente è precaria, temporanea e viene concessa di massima per periodi stagionali: pertanto dovrà essere richiesta ogni volta con formale istanza in bollo, nei termini di cui al secondo comma.

7. La struttura autorizzata dovrà, a cura e spese del titolare essere temporaneamente rimossa qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.

8. In occasione di rinnovo, ove la struttura sia quella collocata nella stagione immediatamente precedente, la dichiarazione, in calce all'istanza, del titolare attestante la totale conformità a quella precedentemente autorizzata, esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione elencata.

9. Allo scadere del termine dell'autorizzazione ogni singolo elemento dovrà essere rimosso dal suolo pubblico.

10. Entro 60 giorni dalla data di installazione il titolare dell'autorizzazione è tenuto a consegnare, idonea documentazione fotografica - almeno 2 foto a colori formato 9x12 -

della struttura installata.

11. La documentazione fotografica è indispensabile per eventuale e successivo rinnovo dell'autorizzazione.

12. La struttura concessa non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali.

13. In ogni caso dovrà essere lasciato uno spazio per i flussi pedonali, che, di norma, deve essere di metri due, salvo il caso in cui la struttura è a filo marciapiede ed il marciapiede stesso è inferiore a metri due, purché venga lasciato uno spazio pedonale almeno pari alla larghezza del marciapiede.

14. Resta fermo che eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura del Comune e verranno addebitati al titolare.

15. Per i chioschi e similari occorre attenersi alle indicazioni di arredo urbano del competente Servizio.

16. Per i dehors non dovranno mai essere realizzate chiusure frontali o laterali.

17. La copertura dei dehors è consentita purché siano usati materiali in sintonia con l'aspetto cromatico degli edifici prospicienti, impermeabilizzati e resistenti, comunque opachi, con l'esclusione di ondulati vari o similari.

18. Eventuali iscrizioni pubblicitarie devono essere oggetto di apposita autorizzazione nella sede opportuna.

19. In presenza di specifici vincoli di legge è sempre necessario ottenere il nulla osta degli enti interessati.

20. Per il semplice e lineare aspetto formale e la provvisorietà della presenza, l'impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano.

21. Per le tende a pantalera, costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti d'appoggio al suolo, è necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici al di sopra delle stesse. Per la versatilità e per la leggerezza della tipologia ne è consentito un uso pressoché generalizzato in tutto il territorio urbano, in ogni situazione storico ambientale riconoscibile con la sola esclusione delle piazze storiche e delle gallerie. Il loro impiego è particolarmente consigliato nella ridotta sezione della zona urbana centrale storica.

22. Per il capanno costituito da una o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo, è necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano, delle cornici al di sopra delle stesse. Non è consentita la realizzazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di M. 2,10 dal piano di calpestio. Il capanno può essere utilizzato in tutto il territorio urbano, esclusi gli ambiti di particolare pregio architettonico ambientale.

23. Soluzioni a chiosco o gazebo, con struttura metallica e/o lignea sono idonee soprattutto per parchi, giardini e piazze di recente realizzazione mentre nelle zone di interesse storico e/o ambientale tali soluzioni, se di particolare qualità progettuale, possono essere autorizzate per motivi eccezionali e documentati. Non sono escluse altre strutture nuove appositamente progettate, a elemento singolo o per aggregazione di moduli base in funzione dell'ambiente urbano di inserimento, purché in linea con i criteri generali del presente regolamento e purché l'inserimento nel contesto, per quanto attiene forme, volume, colori e materiali, sia corretto. Possono anche essere realizzati chioschi o

gazebo nei parchi purché progettati, per quanto attiene dimensioni, materiali e colori, nel rispetto della situazione ambientale circostante.

24. Le strutture autorizzate secondo i criteri previgenti potranno essere conservate per non più di due anni, a condizione che il titolare della struttura, del negozio o esercizio pubblico di somministrazione assuma formale impegno ad adeguare la struttura siccome previsto dal presente regolamento.

25. L'autorizzazione per l'occupazione con dehors è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l'anno successivo a domanda del titolare interessato.

Art. 27

Occupazioni per temporanea esposizione

I. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture \ di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.

2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

Art. 28

Occupazioni per esposizione di merci

I. A chi esercita attività commerciali in locali prospettanti sulla pubblica via può essere nel rispetto delle norme d'igiene, per l'occupazione del suolo pubblico per esporre merci, purché il marciapiede sul quale l'esercizio si affaccia sia di ampiezza sufficiente per il rispetto delle norme vigenti in materia di circolazione pedonale e l'occupazione non si estenda oltre metri i dal filo del fabbricato.

2. I generi alimentari non confezionati non possono essere esposti ad altezza inferiore ad un metro dal suolo. .

3. Le strutture utilizzate per l'esposizione devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali

4. L'autorizzazione di cui al presente articolo è valida soltanto nell'orario di apertura dell'esercizio commerciale con divieto di permanenza sul suolo dopo la chiusura dell'esercizio stesso.

5. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

Art. 29

Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali

1. Fermo restando quanto disposto in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita.

2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.

Art. 30

Commercio in forma itinerante

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto dei limiti imposti dal regolamento per il commercio su suolo pubblico.

Art. 31

Mestieri girovaghi

- I. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell'apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.
2. L'esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
3. L'esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale

TITOLO IV

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 32

Disposizioni generali

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I Servizi Tecnici comunali o dell'Azienda Sanitaria Locale, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o dell'Azienda sanitaria Locale, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
4. E, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

Art. 33

Spettacoli e trattenimenti

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi
2. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.

Art. 34

Circoli privati

Ai responsabili dei circoli privati è fatto obbligo di osservare le medesime prescrizioni.

TITOLO V

MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 35

Tutela degli animali domestici

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
2. E vietato abbandonare animali domestici.
3. E vietato condurre cani o altri animali al guinzaglio dalla bicicletta o da qualsiasi altro veicolo.
4. E obbligatorio il rispetto di tutte le norme per la protezione degli animali.

Art. 36

Tutela degli animali nei circhi

1. Sia nelle aree pubbliche che nelle aree private dovrà essere stipulato un protocollo d'intesa, tra l'impresa circense e l'Amministrazione Comunale.
2. Prima che l'impresa inizi la propria attività dovrà produrre il nulla-osta rilasciato dall'A.S.L. dell'ultimo comune di provenienza.
3. L'Amministrazione Comunale, tramite i competenti organi dell'A.S.L. potrà sottoporre persone, animali e attrezzature a un controllo sanitario diretto ad accertare che sussistono le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione prescritta ai sensi delle disposizioni vigenti.
4. L'impresa circense dovrà produrre valida documentazione attestante di aver stipulato contratto per lo smaltimento dei rifiuti solidi e acque nere.
5. I Direttori ed i titolari si impegnano a rispettare il protocollo d'intesa tra l'Ente Nazionale Circhi e l'Ente nazionale protezione animali per la salvaguardia delle condizioni di mantenimento e di stabulazione degli animali al seguito dei complessi circensi.
6. Il Servizio veterinario dell'A.S.L. è incaricato di procedere al controllo dell'effettivo rispetto di tale protocollo e di accertare la condizione degli animali, sia precedentemente all'inizio dell'attività che nel corso dell'attività stessa. In caso di accertate violazioni l'autorizzazione potrà essere non concessa o sospesa, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla legge.
7. Il Circo assegnatario s'impegna inoltre ad esibire un elenco degli animali, contenente i dati segnaletici di ognuno di essi.

TITOLO VI

NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 37

Esposizione dei prezzi

I. I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l'obbligo di esporre, anche all'esterno dell'esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

Art. 38

Servizi igienici

I. Gli esercizi pubblici di somministrazione e essere dotati di servizi igienici, in conformità alle no tenersi a disposizione dei frequentatori.

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 39

Controllo e Sanzioni

1. Le turbative e le abusive occupazioni del suolo pubblico, in caso di rifiuto da parte di chi di dovere di adempiere ad horas, saranno rimosse con ordinanza da emettersi dal Responsabile del Servizio competente e notificata agli interessati a mezzo degli Agenti di Polizia Municipale, salvo i casi in cui la legge preveda la rimozione immediata senza particolari ordini dell'autorità.

2. Inoltre, agli Agenti di Polizia Municipale è affidato la notificazione ed esecuzione di provvedimenti emessi dall'Autorità Amministrativa per il controllo delle attività abusive e d'ogni altro provvedimento costituente sanzione amministrativa, accessoria e/o disciplinare, come la chiusura e/o l'inibizione dell'attività abusiva

3. Le attività di controllo e repressione avvengono:

a. su segnalazione o esposto di qualsiasi cittadino;

b. su richiesta dell'Ufficio che rilascia l'autorizzazione o la concessione, che delega la Polizia Municipale a verificare le condizioni necessarie al rilascio del titolo richiesto; e. su iniziativa dell'agente che ha operato sul territorio.

4. A seguito dell'emissione di provvedimenti sanzionatori amministrativi, la Polizia Municipale procede ad adottare tutti gli atti necessari per pervenire alla esecuzione coatta di quanto disposto sia in materia di rimozione di oggetti dal suolo pubblico-sia-in-materia di chiusure degli esercizi

Art. 40

Disposizioni transitorie

1. L'adeguamento delle strutture esistenti deve avvenire entro due anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Possono essere emanate normative specifiche per la disciplina delle singole licenze, concessioni e autorizzazioni e per l'adeguamento alle norme sulla trasparenza.

Art. 41

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana previgente e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.